



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 33 del 27-12-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

RONZONI SAUL	Presente	ESPOSITO MASSIMO	Presente
ANGIOLETTI ROBERTO	Presente	BRAVI PAOLO	Presente
MAZZOLA DOMENICO	Presente	CRESPOLINI RAMON	Presente
BRAVI BARBARA	Presente	RAVASIO SILVIA	Assente
FORNONI MARTA	Presente	COMI DAVIDE	Presente
COLLEONI MAURO	Presente	ESPOSITO DANIEL	Presente
FORNONI VALENTINA	Assente		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Munzillo Marta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RONZONI SAUL, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Sindaco: legge il punto posto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio, Mazzola Domenico.

Assessore Mazzola Domenico: chiarisce nel dettaglio il presente punto e precisa che non ci sono cambiamenti rispetto al passato.

Sindaco: chiede se ci sono interventi.

Nessuno interviene.

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.

Al termine degli interventi sopracitati e per quanto non verbalizzato si rimanda alla registrazione integrale depositata agli atti della Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ✓ l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- ✓ il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), della Legge n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- ✓ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore, come da allegato A al medesimo decreto;
- ✓ l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- ✓ il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

RICHIAMATA:

- ✓ la deliberazione n. 17 del 22 luglio 2020 con la quale l'allora Consiglio Comunale ha approvato da ultimo il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU;
- ✓ la deliberazione n. 26 del 22 dicembre 2023 con la quale l'allora Consiglio Comunale ha approvato da ultimo le aliquote IMU per l'anno 2024 come di seguito indicato:

Aliquote IMU	Aliquote
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (C6, C2, C7) * **	5 x 1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 x 1000
Fabbricati cat. D (esclusi D10)	10,50 x 1000
Altri fabbricati	10,50 x 1000
Aree fabbricabili	9,55 x 1000
Terreni agricoli	8,55 x 1000
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)	
**si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00	

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

N.	Tipologia	IMU
1	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
2	Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
4	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
5	Terreni agricoli	0,855%
6	Aree fabbricabili	0,955%
7	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:		
immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.		

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore Affari generali e Finanziario ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTA la votazione espressa in forma nominale come segue:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 11;
- ✓ Voti favorevoli n. 8 (Ronconi Saul, Angioletti Roberto, Mazzola Domenico, Fornoni Marta, Bravi Barbara, Esposito Massimo, Colleoni Mauro, Bravi Paolo)
- ✓ Voti contrari n. 3 (Crespolini Ramon, Comi Davide, Esposito Daniel)
- ✓ Astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

N.	Tipologia	IMU
1	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
2	Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
4	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
5	Terreni agricoli	0,855%
6	Aree fabbricabili	0,955%
7	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:		
immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.		

2. **DI STABILIRE** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **DI STABILIRE** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
5. **DI TRASMETTERE** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento inerente e conseguente alla presente;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in seguito alla seguente e distinta votazione espressa in forma palese, stante la necessità di procedere quanto prima con i procedimenti ad esso collegati:
 - ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 11;
 - ✓ Voti favorevoli n. 8 (Ronzoni Saul, Angioletti Roberto, Mazzola Domenico, Fornoni Marta, Bravi Barbara, Esposito Massimo, Colleoni Mauro, Bravi Paolo)
 - ✓ Voti contrari n. 3 (Crespolini Ramon, Comi Davide, Esposito Daniel)
 - ✓ Astenuti n. 0 (zero)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
RONZONI SAUL**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Munzillo Marta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.33 DEL 12-12-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

La sottoscritta **Responsabile del Settore Affari Generali**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Data: 16-12-2024

Il Responsabile del servizio

Munzillo Marta

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.33 DEL 12-12-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2025

La sottoscritta **Responsabile del Settore Finanziario**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente proposta di deliberazione.

Data: 16-12-2024

Il Responsabile del servizio

Munzillo Marta

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	0,855%
Aree fabbricabili	0,955%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 12:08:45